

Documento sulla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

*Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1082
I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti*

Sommarrio

1. PREMESSA	3
2. REQUISITI.....	3
3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.....	4
4. TEMPISTICHE DI EROGAZIONE	5
5. COMPARTO DI EROGAZIONE	6
6. CALCOLO DELLE RATE RITA.....	6
7. VERSAMENTO CONTRIBUTI	7
8. REVOCA	8
9. CEDIBILITÁ, SEQUESTRABILITÁ E PIGNORABILITÁ.....	8
10. COSTI	8
11. ASPETTI FISCALI	8
12. ENTRATA IN VIGORE.....	10
ALLEGATI	10

1. PREMESSA

Il presente Documento descrive le modalità operative con cui il Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni – FOPDIRE (di seguito “Fondo”) eroga agli Iscritti la prestazione sotto forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito “RITA”) ai sensi dell’art. 11, commi 4 e 4-*bis* del D.Lgs. 252/2005 (di seguito “Decreto”).

La RITA è una prestazione consistente nel pagamento frazionato di tutta o parte della posizione previdenziale accumulata dall’Iscritto presso il Fondo fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia (al momento fissata a 67 anni).

2. REQUISITI

La normativa prevede due tipologie di RITA con requisiti differenziati:

- RITA per contribuzione;
- RITA per inoccupazione.

2.1 RITA per contribuzione

Gli Iscritti possono usufruire della RITA per contribuzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) cessazione dell’attività lavorativa; in particolare, al momento della richiesta gli Iscritti, che hanno risolto il contratto di lavoro, non devono svolgere alcuna attività da cui derivi un reddito superiore alle soglie di reddito imponibile;¹
- b) iscrizione per almeno 5 anni in uno o più Fondi Pensione;
- c) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi alla richiesta;
- d) contribuzione ai regimi previdenziali obbligatori per almeno 20 anni.

2.2 RITA per inoccupazione

Gli Iscritti possono usufruire della RITA per inoccupazione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) cessazione dell’attività lavorativa; in particolare, al momento della richiesta gli Iscritti, che hanno risolto il contratto di lavoro, non devono svolgere alcuna attività da cui derivi un reddito superiore alle soglie di reddito imponibile;¹
- b) iscrizione per almeno 5 anni in uno o più Fondi Pensione;
- c) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi alla richiesta;
- d) inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi. La condizione di inoccupazione sussiste anche in caso di produzione di reddito da lavoro non superiore alle soglie imponibili vigenti.

¹ Si tratta delle soglie di reddito a cui corrisponde un’imposta lorda pari alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR (DPR 917/1986); in particolare, alla data del presente Documento, le soglie sono: € 8.500 per i redditi di lavoro dipendente, € 5.500 per i redditi di lavoro autonomo.

Sulla base dell'attuale normativa, la richiesta della prestazione RITA (sia per contribuzione che per inoccupazione) è compatibile:

- con qualsiasi forma di pensione anticipata;
- con la ripresa dell'attività lavorativa (da cui derivi un reddito superiore alle soglie sopraindicate) successivamente all'attivazione della RITA.

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'Iscritto effettua la richiesta nella propria Area Riservata presente sul sito *web* del Fondo, allegando la seguente documentazione per consentire al Fondo la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione:

- documento d'identità;
- attestazione della titolarità del conto corrente su carta intestata della banca o stralcio dell'estratto conto con intestazione e indicazione del titolare;
- informativa sul Trattamento dei Dati Personali (c.d. "Informativa Privacy") firmata per presa visione;
- attestazione dell'eventuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare, rilasciata da quest'ultima, e presso cui l'Iscritto conserva una posizione; tale attestazione consente al Fondo di determinare il numero degli anni complessivi di iscrizione alla previdenza complementare e la corretta aliquota fiscale da applicare alla base imponibile della prestazione (v. paragrafo 11).

Inoltre, l'Iscritto deve allegare l'ulteriore documentazione di seguito riportata, in relazione alla tipologia di RITA.

Infine, l'Iscritto deve comunicare:

- la posizione oggetto di RITA, se totale sull'intera posizione o parziale, indicando in tal caso la relativa percentuale;
- il Comparto in cui trasferire la posizione previdenziale maturata oggetto di RITA (v. paragrafo 5).

3.1 RITA per contribuzione

L'Iscritto deve presentare, all'atto della richiesta, la seguente ulteriore documentazione:

- dichiarazione firmata dal datore di lavoro o altra documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro, a meno che non sia fornita direttamente dal datore di lavoro al Fondo;
- dichiarazione di non svolgere alcuna attività lavorativa al momento della richiesta, utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito *web* del Fondo;
- estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi (accessibile *online* dal sito dell'INPS), oppure dagli Enti previdenziali di appartenenza.

3.2 RITA per inoccupazione

L'Iscritto deve presentare, all'atto della richiesta, la seguente ulteriore documentazione:

- dichiarazione firmata dal datore di lavoro o altra documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro, a meno che non sia fornita direttamente dal datore di lavoro al Fondo;
- certificazione del centro per l'impiego in caso di rilascio della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro), oppure
- autocertificazione della dichiarazione di cui sopra, oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio in assenza della DID.

4. TEMPISTICHE DI EROGAZIONE

Il Fondo eroga la RITA in rate mensili, bimestrali o trimestrali.

L'Isritto deve presentare, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di seguito riportate, la richiesta di RITA, corredata della documentazione corretta e completa:

- entro il 20 del mese (m), con esclusione dei mesi di agosto e dicembre; se il giorno 20 del mese (m) è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente;
- entro il 5 agosto, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo;
- entro il 15 dicembre, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

La documentazione corretta e completa consente al Fondo di attestare la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione.

Il Fondo effettua le seguenti attività:

- l'ultimo giorno del mese (m):
 - identificazione della posizione destinata a RITA e separazione contabile rispetto alla eventuale posizione residua;
 - eventuale cambio Comparto richiesto dall'Isritto;
 - predisposizione del piano di ammortamento delle rate;
- l'ultimo giorno del mese (m+1), disinvestimento delle quote della 1^a rata RITA sulla base del valore quota asseverato dal Depositario;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo (m+2), pagamento all'Isritto della 1^a rata RITA (al netto delle imposte);
- entro il giorno 16 del mese successivo (m+3), pagamento delle imposte all'Amministrazione finanziaria.

Per le rate RITA successive alla prima, il Fondo effettua:

- il disinvestimento delle quote l'ultimo giorno del primo, secondo o terzo mese successivo alla data di valorizzazione della prima rata, in relazione alla periodicità scelta dall'Isritto (rispettivamente mensile, bimestrale o trimestrale) sulla base del valore quota asseverato dal Depositario;
- il pagamento all'Isritto della rata (al netto delle imposte) entro l'ultimo giorno del mese successivo al disinvestimento;
- il pagamento delle imposte all'Amministrazione finanziaria entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della rata all'Isritto.

Sulla base della normativa vigente, il numero delle rate di RITA deve essere almeno pari a 2.

In relazione a ciò, al fine di consentire al Fondo di erogare almeno le 2 rate minime previste dalla normativa, l'Isritto deve presentare la richiesta tenuto conto delle tempistiche di erogazione sopra illustrate.

Nell'allegato n. 1 sono riportate le tempistiche distintamente per ciascun mese di potenziale richiesta di attivazione RITA.

5. COMPARTO DI EROGAZIONE

Il Fondo trasferisce la posizione previdenziale maturata destinata a RITA nel Comparto Garantito Assicurativo, quale Comparto più prudente, salvo diversa indicazione dell'Isritto da formalizzare all'atto della richiesta.

In ogni caso:

- la posizione previdenziale maturata destinata a RITA deve essere in un solo Comparto;
- il numero dei Comparti, riguardanti sia la posizione oggetto di RITA che la posizione extra RITA (nel caso di RITA parziale), non potrà essere superiore a due. Pertanto, nel caso in cui l'Isritto abbia, all'atto della richiesta, il profilo "Multicomparto" o il profilo "Life Cycle" con la posizione accumulata in due Comparti e scelga di destinare la posizione oggetto di RITA in un terzo Comparto, l'Isritto deve necessariamente modificare il proprio profilo di investimento.

Durante il periodo di erogazione, l'Isritto potrà modificare il Comparto dopo un periodo minimo di 12 mesi dalla data di iscrizione al precedente Comparto.

Durante il periodo di erogazione, il Fondo continuerà a gestire sia la posizione oggetto di RITA che la posizione extra RITA (nel caso di RITA parziale), così da poter far beneficiare l'Isritto dei relativi rendimenti.

Nel caso di RITA parziale, sulla parte della posizione extra RITA, l'Isritto potrà chiedere le prestazioni previste dalla normativa (Anticipazione, Riscatto, Prestazioni Pensionistiche in Capitale e/o Rendita).

6. CALCOLO DELLE RATE RITA

Il Fondo, a seguito della richiesta, predispone il piano di ammortamento della posizione in RITA in cui è riportato per ciascuna scadenza (mensile, bimestrale o trimestrale) l'importo provvisorio della rata periodica al lordo delle imposte. In particolare, l'importo della rata lorda è calcolato come segue:

$$\text{Importo Rata lorda} = \text{N. quote da disinvestire} \times \text{Valore quota}$$

Il numero delle quote di ciascuna rata è calcolato dividendo il numero delle quote complessive oggetto di RITA, di cui l'Isritto è titolare, per il numero delle rate RITA (mensili, bimestrali o trimestrali). In particolare, il numero delle rate RITA dipende dal periodo di tempo intercorrente tra la data della richiesta e il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia (al momento fissata a 67 anni). Ad esempio, nel caso di un Isritto che compirà 62 anni il 10 gennaio 2026 e presenterà la richiesta entro il 20 gennaio 2026:

- il numero delle rate RITA mensili è pari a 59 (11 rate il 1° anno di erogazione e 12 rate per ciascuno dei 4 anni successivi);
- il numero delle rate RITA bimestrali è pari a 30 (6 rate per ciascuno dei 5 anni di erogazione);
- il numero delle rate RITA trimestrali è pari a 20 (4 rate per ciascuno dei 5 anni di erogazione).

Il valore quota è l'ultimo valore asseverato dal Depositario, disponibile al momento della richiesta. Nell'esempio di cui sopra, le rate RITA del piano di ammortamento saranno valorizzate in via preliminare sulla base del valore quota al 31 gennaio 2026.

Per tale ragione, l'importo della rata RITA del piano di ammortamento è provvisorio poiché dipenderà dal valore quota riferito alla data di valorizzazione di ciascuna rata periodica (mensile, bimestrale o trimestrale). In particolare, l'importo della singola rata RITA da erogare è calcolato alla fine di ogni periodo (mensile, bimestrale o trimestre) al fine di tener conto dei risultati della gestione finanziaria relativa al Comparto in cui è stata allocata la posizione oggetto di RITA. L'importo delle singole rate potrà quindi variare in relazione ai rendimenti positivi o negativi maturati nel Comparto.

7. VERSAMENTO CONTRIBUTI

7.1 Versamento contributi per Reintegro Anticipazione

L'Iscritto può versare al Fondo i c.d. Contributi Reintegratori al fine di reintegrare le somme percepite con una o più Anticipazioni pregresse, beneficiando di un credito per le imposte pagate sulle Anticipazioni nei limiti previsti dalla normativa vigente (v. Documento sulle Anticipazioni).

Il versamento può essere effettuato:

- prima della richiesta di prestazione della RITA e comunque entro la data di valorizzazione dei contributi (v. Documento sulla Contribuzione). L'Iscritto deve indicare se il Contributo Reintegratorio sia destinato a:
 - alimentare la posizione previdenziale oggetto di RITA, oppure
 - costituire una nuova posizione extra RITA, nel caso di RITA totale, specificando il Comparto di destinazione, oppure
 - alimentare la posizione extra RITA già definita, nel caso di RITA parziale, specificando il Comparto di destinazione.
- durante l'erogazione della RITA. In questo caso, l'Iscritto deve indicare se il Contributo Reintegratorio sia destinato a:
 - costituire una nuova posizione extra RITA, nel caso di RITA totale, oppure
 - alimentare la posizione extra RITA già definita, nel caso di RITA parziale.In entrambi i casi, l'Iscritto deve specificare il Comparto di destinazione.

Sulla posizione extra RITA, l'Iscritto potrà chiedere le prestazioni previste dalla normativa (Anticipazioni, Riscatti, Prestazioni Pensionistiche in Capitale e/o Rendita).

7.2 Versamento altri contributi volontari

Durante il periodo di erogazione della RITA, l'Iscritto può versare contributi volontari.

Il contributo volontario sarà destinato a:

- costituire una nuova posizione extra RITA, nel caso di RITA totale, oppure
- alimentare la posizione extra RITA già definita, nel caso di RITA parziale.

In entrambi i casi, l'Iscritto deve specificare il Comparto di destinazione.

Sulla posizione extra RITA, l'Iscritto potrà chiedere le prestazioni previste dalla normativa (Anticipazioni, Riscatti, Prestazioni Pensionistiche in Capitale e/o Rendita).

8. REVOCA

L'iscritto può revocare la RITA in qualunque momento compilando lo specifico modulo disponibile sul sito *web* del Fondo e inviandolo alla PEC del Fondo.

L'iscritto può riattivare la RITA, fermo restando la sussistenza dei requisiti iniziali:

- immediatamente, nel caso di passaggio da RITA parziale a RITA totale;
- successivamente, almeno dopo 12 mesi, negli altri casi.

La RITA è automaticamente revocata nel caso di:

- trasferimento della posizione previdenziale residua (pari alle rate RITA non ancora erogate) ad altro Fondo Pensione;
- decesso. La posizione previdenziale residua sarà riscattata dagli aventi diritto (v. Documento sui Riscatti).

9. CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ

La RITA è assoggettata ai medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dalla normativa vigente per le prestazioni pensionistiche a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

10. COSTI

Il Fondo non addebita alcun costo amministrativo per la gestione della richiesta di RITA.

11. ASPETTI FISCALI

Il Fondo calcola l'imposta sulla base imponibile della RITA a titolo di tassazione sostitutiva definitiva per l'intera posizione previdenziale oggetto di prestazione, pertanto:

- per la posizione maturata fino al 31 dicembre 2000 (*periodo K1*);
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (*periodo K2*);
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*).

Base imponibile

Sono di seguito riportati i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta per i Nuovi Iscritti, vale a dire per gli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.

Sono indicate in nota le eventuali differenze con i Vecchi Iscritti, vale a dire gli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.

La posizione da utilizzare ai fini della RITA, e pertanto del calcolo del relativo imponibile, è determinata come segue:

- prioritariamente, è utilizzata la posizione maturata nel periodo K1;
- poi, per la parte non capiente K1, la posizione maturata nel periodo K2;
- infine, per la parte non capiente K2, la posizione maturata nel periodo K3.

Per i Nuovi Iscritti, la base imponibile è calcolata come di seguito riportato.

Periodo K1

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Isritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua; (ii) abbattimento di euro 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono compresi nella base imponibile e pertanto sono tassati due volte (nella fase di accumulo e con la prestazione RITA).²

Periodo K2

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Isritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Periodo K3

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Isritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Aliquota d'imposta

Periodo K1, K2 e K3

Si applica l'aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 6% che corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

L'Isritto beneficia della riduzione annua dello 0,30% anche durante il periodo di erogazione della RITA, considerato che la posizione continua a essere investita nel Fondo.

Nell'allegato n. 2 è riportato il quadro normativo fiscale per Vecchi e Nuovi Iscritti.

Nell'allegato n. 3 è riportata una simulazione riguardante il calcolo delle rate RITA (a lordo e al netto delle imposte) e il piano di ammortamento.

Conguaglio d'imposta finale

In sede di ultima rata RITA totale, trattandosi di una prestazione con cui è liquidata definitivamente la posizione dell'Isritto (a meno che non vi sia una posizione extra RITA, alimentata dal versamento di contributi durante il periodo di erogazione), e in presenza di Anticipazioni pregresse, il Fondo deve calcolare un conguaglio sulle imposte applicate a suo tempo, a titolo di tassazione separata (non definitiva), sulla posizione maturata nei periodi K1 e K2 e utilizzata per le Anticipazioni (di seguito "Imposta OLD").

Sulla posizione maturata nei periodi K1 e K2, l'imposta a titolo di tassazione separata (non definitiva) era stata calcolata sulla base dell'aliquota media risultante dalla determinazione del Reddito di

² Per i Vecchi Iscritti la base imponibile del periodo K1 è pari alla posizione previdenziale maturata ridotta dei contributi versati dall'Isritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua.

Riferimento applicando gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef vigenti alla data di richiesta dell'Anticipazione (di seguito "Imposta OLD").

In sede di conguaglio, il Fondo deve ricalcolare:

- gli imponibili ricomprendendo gli importi già erogati a suo tempo a titolo di Anticipazione; in particolare, l'imponibile ricalcolato del periodo K2 deve essere ridotto anche dei rendimenti finanziari maturati (a differenza dell'imponibile dell'Anticipazione);
- l'imposta, sempre sulla base dell'aliquota media risultante dalla determinazione del Reddito di Riferimento, ma applicando gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef vigenti alla data di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, sulla base della quale è stata attivata la RITA totale (di seguito "Imposta NEW").

Il conguaglio sarà pari alla differenza tra l'Imposta NEW e l'Imposta OLD; al riguardo, si possono presentare le casistiche di seguito riportate.

A. Imposta NEW superiore all'Imposta OLD

L'Isritto deve pagare maggiori imposte rispetto a quelle calcolate sull'Anticipazione.

Il Fondo trattiene sulla posizione oggetto di ultima rata RITA, oltre all'imposta calcolata sul relativo imponibile, anche l'importo del conguaglio.

B. Imposta NEW inferiore all'Imposta OLD

L'Isritto deve pagare minori imposte rispetto a quelle calcolate sull'Anticipazione.

B.1 Importo del conguaglio inferiore all'imposta calcolata sull'imponibile della posizione oggetto di ultima rata RITA

Il Fondo riduce l'imposta, calcolata sull'imponibile della posizione oggetto di ultima rata RITA, dell'importo del conguaglio.

B.2 Importo del conguaglio superiore all'imposta calcolata sull'imponibile della posizione oggetto di ultima rata RITA

Il Fondo corrisponde direttamente all'Isritto l'eccedenza d'imposta e utilizza tale credito a riduzione delle altre imposte da versare all'Amministrazione finanziaria.

Il Fondo riporta l'importo del credito d'imposta nel prospetto finale di liquidazione, che è reso disponibile nell'Area Riservata dopo il pagamento della prestazione definitiva.

Per una simulazione riguardante il calcolo del conguaglio in presenza di Anticipazioni pregresse, si rinvia al Documento sulle Anticipazioni.

12. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Documento entra in vigore il 1° novembre 2025.

ALLEGATI

- Allegato n. 1 Tempistiche erogazione RITA
- Allegato n. 2 Quadro normativo fiscale RITA
- Allegato n. 3 Simulazione Piano di ammortamento RITA

RATA MENSILE

La RITA con rata mensile può essere attivata ogni mese.

La tabella seguente riporta le tempistiche delle singole rate mensili della RITA attivata in **uno qualsiasi dei 12 mesi dell'anno**; le rate successive seguiranno con cadenza mensile.

Per assicurare il rispetto delle tempistiche di seguito riportate, l'iscritto deve presentare la richiesta, con la documentazione corretta e completa, entro il 20 del mese (m); se è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente.

Per il mese di agosto e di dicembre, la richiesta deve essere presentata rispettivamente entro il giorno 5 e il giorno 15, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

	Mese (m)	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Data limite Richiesta	(m)	20 GENNAIO	20 FEBBRAIO	20 MARZO	20 APRILE	20 MAGGIO	20 GIUGNO	20 LUGLIO	5 AGOSTO	20 SETTEMBRE	20 OTTOBRE	20 NOVEMBRE	15 DICEMBRE
Data Piano di Ammortamento	(m)	31 GENNAIO	28 FEBBRAIO	31 MARZO	30 APRILE	31 MAGGIO	30 GIUGNO	31 LUGLIO	31 AGOSTO	30 SETTEMBRE	31 OTTOBRE	30 NOVEMBRE	31 DICEMBRE
Data Disinvestimento	(m+1)	28 FEBBRAIO	31 MARZO	30 APRILE	31 MAGGIO	30 GIUGNO	31 LUGLIO	31 AGOSTO	30 SETTEMBRE	31 OTTOBRE	30 NOVEMBRE	31 DICEMBRE	31 GENNAIO
Data limite Pagamento	(m+2)	31 MARZO	30 APRILE	31 MAGGIO	30 GIUGNO	31 LUGLIO	31 AGOSTO	30 SETTEMBRE	31 OTTOBRE	30 NOVEMBRE	31 DICEMBRE	31 GENNAIO	28 FEBBRAIO

Allegato n. 1 - TEMPISTICHE EROGAZIONE RITA

RATA BIMESTRALE

La RITA con rata bimestrale può essere attivata ogni mese.

La tabella seguente riporta le tempistiche delle singole rate bimestrali, nel caso in cui la RITA sia attivata a **gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre o novembre**; le rate successive seguiranno con cadenza bimestrale.

Per assicurare il rispetto delle tempistiche di seguito riportate, l'Isritto deve presentare la richiesta, con la documentazione corretta e completa, entro il 20 del mese (m); se è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente.

	Mese (m)	GENNAIO	MARZO	MAGGIO	LUGLIO	SETTEMBRE	NOVEMBRE
Data limite Richiesta	(m)	20 GENNAIO	20 MARZO	20 MAGGIO	20 LUGLIO	20 SETTEMBRE	20 NOVEMBRE
Data Piano di Ammortamento	(m)	31 GENNAIO	31 MARZO	31 MAGGIO	31 LUGLIO	30 SETTEMBRE	30 NOVEMBRE
Data Disinvestimento	(m+1)	28 FEBBRAIO	30 APRILE	30 GIUGNO	31 AGOSTO	31 OTTOBRE	31 DICEMBRE
Data limite Pagamento	(m+2)	31 MARZO	31 MAGGIO	31 LUGLIO	30 SETTEMBRE	30 NOVEMBRE	31 GENNAIO

La tabella seguente riporta le tempistiche delle singole rate bimestrali, nel caso in cui la RITA sia attivata a **febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre o dicembre**; le rate successive seguiranno con cadenza bimestrale.

Per assicurare il rispetto delle tempistiche di seguito riportate, l'Isritto deve presentare la richiesta, con la documentazione corretta e completa, entro il 20 del mese (m); se è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente.

Per il mese di agosto e di dicembre, la richiesta deve essere presentata rispettivamente entro il giorno 5 e il giorno 15, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

	Mese (m)	FEBBRAIO	APRILE	GIUGNO	AGOSTO	OTTOBRE	DICEMBRE
Data limite Richiesta	(m)	20 FEBBRAIO	20 APRILE	20 GIUGNO	5 AGOSTO	20 OTTOBRE	15 DICEMBRE
Data Piano di Ammortamento	(m)	28 FEBBRAIO	30 APRILE	30 GIUGNO	31 AGOSTO	31 OTTOBRE	31 DICEMBRE
Data Disinvestimento	(m+1)	31 MARZO	31 MAGGIO	31 LUGLIO	30 SETTEMBRE	30 NOVEMBRE	31 GENNAIO
Data limite Pagamento	(m+2)	30 APRILE	30 GIUGNO	31 AGOSTO	31 OTTOBRE	31 DICEMBRE	28 FEBBRAIO

Allegato n. 1 - TEMPISTICHE DI EROGAZIONE RITA

RATA TRIMESTRALE

La RITA con rata trimestrale può essere attivata ogni mese.

La tabella seguente riporta le tempistiche delle singole rate trimestrali, nel caso in cui la RITA sia attivata a **gennaio, aprile, luglio o ottobre**; le rate successive seguiranno con cadenza trimestrale.

Per assicurare il rispetto delle tempistiche di seguito riportate, l'iscritto deve presentare la richiesta, con la documentazione corretta e completa, entro il 20 del mese (m); se è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente.

Mese (m)	GENNAIO	APRILE	LUGLIO	OTTOBRE
Data limite Richiesta	(m) 20 GENNAIO	20 APRILE	20 LUGLIO	20 OTTOBRE
Data Piano di Ammortamento	(m) 31 GENNAIO	30 APRILE	31 LUGLIO	31 OTTOBRE
Data Disinvestimento	(m+1) 28 FEBBRAIO	31 MAGGIO	31 AGOSTO	30 NOVEMBRE
Data limite Pagamento	(m+2) 31 MARZO	30 GIUGNO	30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE

La tabella seguente riporta le tempistiche delle singole rate trimestrali, nel caso in cui la RITA sia attivata a **febbraio, maggio, agosto o novembre**; le rate successive seguiranno con cadenza trimestrale.

Per assicurare il rispetto delle tempistiche di seguito riportate, l'iscritto deve presentare la richiesta, con la documentazione corretta e completa, entro il 20 del mese (m); se è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente.

Per il mese di agosto, la richiesta deve essere presentata rispettivamente entro il giorno 5, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

Mese (m)	FEBBRAIO	MAGGIO	AGOSTO	NOVEMBRE
Data limite Richiesta	(m) 20 FEBBRAIO	20 MAGGIO	5 AGOSTO	20 NOVEMBRE
Data Piano di Ammortamento	(m) 28 FEBBRAIO	31 MAGGIO	31 AGOSTO	30 NOVEMBRE
Data Disinvestimento	(m+1) 31 MARZO	30 GIUGNO	30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
Data limite Pagamento	(m+2) 30 APRILE	31 LUGLIO	31 OTTOBRE	31 GENNAIO

La tabella seguente riporta le tempistiche delle singole rate trimestrali, nel caso in cui la RITA sia attivata a **marzo, giugno, settembre o dicembre**; le rate successive seguiranno con cadenza trimestrale.

Per assicurare il rispetto delle tempistiche di seguito riportate, l'iscritto deve presentare la richiesta, con la documentazione corretta e completa, entro il 20 del mese (m); se è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente.

Per il mese di dicembre, la richiesta deve essere presentata entro il giorno 15, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

Mese (m)	MARZO	GIUGNO	SETTEMBRE	DICEMBRE
Data limite Richiesta	(m) 20 MARZO	20 GIUGNO	20 SETTEMBRE	15 DICEMBRE
Data Piano di Ammortamento	(m) 31 MARZO	30 GIUGNO	30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
Data Disinvestimento	(m+1) 30 APRILE	31 LUGLIO	31 OTTOBRE	31 GENNAIO
Data limite Pagamento	(m+2) 31 MAGGIO	31 AGOSTO	30 NOVEMBRE	28 FEBBRAIO

Allegato n. 2 – QUADRO NORMATIVO FISCALE RITA

K1 <i>periodo fino al 31.12.2000</i>	K2 <i>periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006</i>	K3 <i>periodo dal 01.01.2007</i>
---	---	-------------------------------------

Vecchio Iscritto ⁽¹⁾		
A) Tassazione Sostitutiva definitiva	A) Tassazione Sostitutiva definitiva	A) Tassazione Sostitutiva definitiva
B) Base imponibile Contributi: Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente) (Aderente e Azienda) TFR: Non era versato al Fondo Rendimenti finanziari: Da tassare	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Da tassare	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Da tassare
C) Aliquota 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15	C) Aliquota 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15	C) Aliquota 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15

Nuovo Iscritto ⁽²⁾		
A) Tassazione Sostitutiva definitiva	A) Tassazione Sostitutiva definitiva	A) Tassazione Sostitutiva definitiva
B) Base imponibile Contributi: Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente) (Aderente e Azienda) TFR: Riduzione annua (euro 309,67) in proporzione al TFR trasferito. Rendimenti finanziari: Da tassare	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati
C) Aliquota 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15	C) Aliquota 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15	C) Aliquota 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15

- (1) *Vecchio Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.*
- (2) *Nuovo Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.*

Allegato n. 3 - SIMULAZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO RITA

Si riporta la simulazione della prestazione RITA sul totale della posizione previdenziale maturata, con rate trimestrali, richiesta il 30 giugno 2025 da un Iscritto, che ha aderito al Fondo dal 1° gennaio 1998 (*Nuovo Iscritto*), con inizio contribuzione in pari data. L'Iscritto ha chiesto contestualmente il cambio Comparto, dal Bilanciato al Garantito Assicurativo.

Il Piano di ammortamento, che riporta le singole rate RITA, è predisposto sulla base della posizione previdenziale maturata al 31 luglio 2025 e del valore quota del Comparto Garantito Assicurativo a quella data, primo valore quota disponibile dopo la richiesta di RITA da parte dell'Iscritto e la verifica, con esito positivo, dei requisiti da parte del Fondo sulla base della documentazione ricevuta (v. *Allegato n. 1*).

Posizione al 31 luglio 2025

La posizione è pari a € 320.000, costituita da n. 24.334,601 quote valorizzate al valore unitario di € 13,150.

La tabella seguente riporta la posizione distintamente per periodo fiscale K1, K2 e K3.

valori in €		<i>K1</i> periodo fino al 31.12.2000	<i>K2</i> periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006	<i>K3</i> periodo dal 01.01.2007	TOTALE
Contributi azienda	(a)	4.000,00	16.000,00	60.000,00	80.000,00
Contributi aderente	(b)	4.000,00	16.000,00	60.000,00	80.000,00
Contributi azienda + aderente	(c)=(a)+(b)	8.000,00	32.000,00	120.000,00	160.000,00
TFR	(d)	3.000,00	15.000,00	101.000,00	119.000,00
Totale contribuzione	(e)=(c)+(d)	11.000,00	47.000,00	221.000,00	279.000,00
Rendimenti finanziari	(f)	1.000,00	5.000,00	35.000,00	41.000,00
Valore lordo della posizione	(g)=(e)+(f)	12.000,00	52.000,00	256.000,00	320.000,00
<hr/>					
Contributi non dedotti	(h)	n.a.	1.012,58	27.037,74	28.050,32
Contributi dedotti	(i)	n.a.	30.987,42	92.962,26	123.949,68
Contributi azienda + aderente	(j)=(h)+(i)	-	32.000,00	120.000,00	152.000,00

Allegato n. 3 - SIMULAZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO RITA

Importo lordo rata RITA trimestrale

Numero quote totali	(a)	24.334,601
% posizione oggetto di RITA	(b)	100%
Numero quote oggetto di RITA	(c)=(a)x(b)	24.334,601
Valore quota (€) ⁽¹⁾	(d)	13,150
Valore lordo posizione oggetto di RITA (€)	(e)=(c)x(d)	320.000,00
Data di pensionamento		31-mag-28
Data limite disinvestimento ultima rata ⁽²⁾	(f)	30-apr-28
Data richiesta prestazione ⁽³⁾	(g)	01-lug-25
Data disinvestimento prima rata		31-ago-25
Giorni per pensione anzianità	(h)=(f)-(g)	1.034
Periodicità rata trimestrale (<i>giorni</i>)	(i)	90
Numero rate	(j)=(h)/(i)	11
Numero quote per rata	(k)=(c)/(j)	2.212,236
Valore lordo rata RITA (€)	(l)=(d)x(k)	29.090,91

Composizione rata RITA trimestrale

valori in €	Posizione	Prima rata ⁽⁴⁾	% utilizzo K1, K2 e K3	Seconda rata ⁽⁴⁾	% utilizzo K1, K2 e K3	Terza rata ⁽⁴⁾	% utilizzo K1, K2 e K3	Rate successive ⁽⁴⁾	% utilizzo K1, K2 e K3	
	A	B	C = B / A	D	E = D / A	F	G = F / A	H	I = H / A	
Valore lordo K1	(a)	12.000,00	12.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Valore lordo K2	(b)	52.000,00	17.090,91	32,87%	29.090,91	55,94%	5.818,18	11,19%	-	0,00%
Valore lordo K3	(c)	256.000,00	-	0,00%	-	0,00%	23.272,73	9,09%	29.090,91	11,36%
Valore lordo totale	(d)=(a)+(b)+(c)	320.000,00	29.090,91		29.090,91		29.090,91		29.090,91	

(1) Valore quota del Comparto Garantito Assicurativo al 31 luglio 2025, data del Piano di ammortamento. La simulazione non tiene conto dei rendimenti futuri.

(2) La data del disinvestimento dell'ultima rata RITA deve essere anteriore alla data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità.

(3) La data di richiesta della prestazione non deve essere anteriore di 5 anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità.

(4) Sulla base della normativa, si utilizzano per le rate RITA le posizioni più datate. In relazione a ciò:

- per la prima rata, si utilizza il 100% della posizione K1 e il 32,87% della posizione K2;
- per la seconda rata, si utilizza il 55,94% della posizione K2;
- per la terza rata, si utilizza il restante 11,19% della posizione K2 e il 9,09% della posizione K3;
- per le rate successive, si utilizza l'11,36% della posizione K3.

Allegato n. 3 - SIMULAZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO RITA

Determinazione Aliquota agevolata

		2025	2026	2027	2028
N. anni di iscrizione a Fondi Pensione	(a)	27	28	29	30
N. anni di iscrizione da non considerare	(b)	-15	-15	-15	-15
N. anni di iscrizione da considerare	(c)=(a)+(b)	12	13	14	15
Aliquota nominale ante riduzione	(d)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Riduzione annua di aliquota	(e)	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%
Riduzione complessiva di aliquota	(f) = (c) x (e)	-3,60%	-3,90%	-4,20%	-4,50%
Aliquota post riduzione	(g) = (d) + (f)	11,40%	11,10%	10,80%	10,50%

L'aliquota del 15% è ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione eccedente il 15°.

Considerato che la data di iscrizione al Fondo è il 1° gennaio 1998, la riduzione dello 0,30% si applica a partire dal 1° gennaio 2013.

Alla data di richiesta della RITA (30 giugno 2025), gli anni di iscrizione sono pari a 27 che aumentano durante il periodo di erogazione.

Allegato n. 3 - SIMULAZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO RITA

1^a rata RITA trimestrale – Determinazione imponibile fiscale, imposte e valore netto

L'importo della 1^a rata RITA trimestrale è calcolato sulla base del valore quota del Comparto Garantito Assicurativo al 31 luglio 2025, data del Piano di Ammortamento. Pertanto, la simulazione non tiene conto dei rendimenti finanziari che matureranno dopo tale data.

L'importo effettivo della 1^a rata RITA trimestrale sarà determinato sulla base del valore quota del 31 agosto 2025, data di disinvestimento.

Il pagamento sarà effettuato entro il 30 settembre 2025.

valori in €		K1	K2	K3	TOTALE
		<i>periodo fino al 31.12.2000</i>	<i>periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006</i>	<i>periodo dal 01.01.2007</i>	
Valore lordo	(a)	12.000,00	17.090,91		29.090,91
Quota esente ⁽¹⁾	(b)	-4.000,00	-		-4.000,00
Abbattimento TFR ⁽²⁾	(c)	-251,00			-251,00
Contributi non dedotti ⁽³⁾	(d)	-	-332,81		-332,81
Rendimenti finanziari ⁽⁴⁾	(e)	-	-1.643,36		-1.643,36
Imponibile fiscale	(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)	7.749,00	15.114,75		22.863,75
Aliquota fiscale ⁽⁵⁾	(g)	11,40%	11,40%		11,40%
Imposte	(h) = (f) x (g)	-883,39	-1.723,08		-2.606,47
Valore netto	(i) = (a) + (h)	11.116,61	15.367,83	-	26.484,44

(1) Per il K1, l'imponibile è ridotto dell'importo dei contributi versati dall'Isritto non eccedenti il 4% della retribuzione (c.d. «Quota esente»).

(2) Per il K1, l'imponibile è ridotto dell'importo di € 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito al Fondo (27%) per ciascuno dei 3 anni del periodo, dal 1° gennaio 1998 (data di iscrizione al Fondo) al 31 dicembre 2000.

(3) Per il K2, l'imponibile è ridotto dei contributi non dedotti dall'Isritto in misura pari al 32,87% (incidenza della posizione K2 compresa nella prima rata, rispetto alla posizione totale K2, v. pag. 16).

(4) Per il K1, l'imponibile non è ridotto dei rendimenti finanziari che sono pertanto da tassare; per il K2, l'imponibile è invece ridotto dei rendimenti finanziari (già tassati) nella stessa misura prevista per i contributi non dedotti (32,87%).

(5) Per il K1 e il K2, l'aliquota è quella agevolata per l'anno 2025 (v. pag. 17).

Allegato n. 3 - SIMULAZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO RITA

2^a rata RITA trimestrale – Determinazione imponibile fiscale, imposte e valore netto

L'importo della 2^a rata RITA trimestrale è calcolato sulla base del valore quota del Comparto Garantito Assicurativo al 31 luglio 2025, data del Piano di Ammortamento. Pertanto, la simulazione non tiene conto dei rendimenti finanziari che matureranno dopo tale data.

L'importo effettivo della 2^a rata RITA trimestrale sarà determinato sulla base del valore quota del 30 novembre 2025, data di disinvestimento.

Il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2025.

valori in €		K1	K2	K3	TOTALE
		<i>periodo fino al 31.12.2000</i>	<i>periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006</i>	<i>periodo dal 01.01.2007</i>	
Valore lordo	(a)		29.090,91		29.090,91
Quota esente	(b)				
Abbattimento TFR	(c)				
Contributi non dedotti ⁽¹⁾	(d)		-566,48		-566,48
Rendimenti finanziari ⁽²⁾	(e)		-2.797,20		-2.797,20
Imponibile fiscale	(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)		25.727,23		25.727,23
Aliquota fiscale ⁽³⁾	(g)		11,40%		11,40%
Imposte	(h) = (f) x (g)		-2.932,90		-2.932,90
Valore netto	(i) = (a) + (h)	-	26.158,01	-	26.158,01

(1) Per il K2, l'imponibile è ridotto dei contributi non dedotti dall'Iscritto in misura pari al 55,94% (incidenza della posizione K2 compresa nella seconda rata, rispetto alla posizione totale K2, v. pag. 16).

(2) Per il K2, l'imponibile è ridotto dei rendimenti finanziari (già tassati) nella stessa misura prevista per i contributi non dedotti (55,94%).

(3) Per il K2, l'aliquota è quella agevolata per l'anno 2025 (v. pag. 17).

Allegato n. 3 - SIMULAZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO RITA

3^a rata RITA trimestrale – Determinazione imponibile fiscale, imposte e valore netto

L'importo della 3^a rata RITA trimestrale è calcolato sulla base del valore quota del Comparto Garantito Assicurativo al 31 luglio 2025, data del Piano di Ammortamento. Pertanto, la simulazione non tiene conto dei rendimenti finanziari che matureranno dopo tale data.

L'importo effettivo della 3^a rata RITA trimestrale sarà determinato sulla base del valore quota del 28 febbraio 2026, data di disinvestimento.

Il pagamento sarà effettuato entro il 31 marzo 2026.

valori in €		K1	K2	K3	TOTALE
		<i>periodo fino al 31.12.2000</i>	<i>periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006</i>	<i>periodo dal 01.01.2007</i>	
Valore lordo	(a)		5.818,18	23.272,73	29.090,91
Quota esente	(b)				
Abbattimento TFR	(c)				
Contributi non dedotti ⁽¹⁾	(d)		-113,30	-2.457,98	-2.571,27
Rendimenti finanziari ⁽²⁾	(e)		-559,44	-3.181,82	-3.741,26
Imponibile fiscale	(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)		5.145,45	17.632,93	22.778,38
Aliquota fiscale ⁽³⁾	(g)		11,10%	11,10%	11,10%
Imposte	(h) = (f) x (g)		-571,14	-1.957,26	-2.528,40
Valore netto	(i) = (a) + (h)	-	5.247,04	21.315,47	26.562,51

(1) Per il K2, l'imponibile è ridotto dei contributi non dedotti dall'iscritto in misura pari al restante 11,19% (incidenza della posizione K2 compresa nella terza rata, rispetto alla posizione totale K2, v. pag. 17); per il K3, l'imponibile è ridotto dei contributi non dedotti dall'iscritto in misura pari al 9,09% (incidenza della posizione K3 compresa nella terza rata, rispetto alla posizione totale K3, v. pag. 16).

(2) Per il K2 e il K3, l'imponibile è ridotto dei rendimenti finanziari (già tassati) nella stessa misura prevista per i contributi non dedotti (11,19% per il K2 e il 9,09% per il K3).

(3) Per il K2 e il K3, l'aliquota è quella agevolata per l'anno 2026 (v. pag. 17).

Allegato n. 3 - SIMULAZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO RITA

4^a rata RITA trimestrale e successive – Determinazione imponibile fiscale, imposte e valore netto

L'importo della 4^a rata RITA trimestrale è calcolato sulla base del valore quota del Comparto Garantito Assicurativo al 31 luglio 2025, data del Piano di Ammortamento. Pertanto, la simulazione non tiene conto dei rendimenti finanziari che matureranno dopo tale data.

L'importo effettivo della 4^a rata RITA trimestrale sarà determinato sulla base del valore quota al 31 maggio 2026, data di disinvestimento.

Il pagamento sarà effettuato entro il 30 giugno 2026.

L'importo delle successive rate RITA trimestrali riguarderanno lo stesso numero di quote della 4^a rata RITA; pertanto:

- (i) l'importo lordo delle rate successive è uguale a quello della 4^a rata;
- (ii) l'importo netto si modifica ogni anno per tener conto della riduzione dell'aliquota fiscale (v. pag. 18).

valori in €		K1	K2	K3	TOTALE
		periodo fino al 31.12.2000	periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006	periodo dal 01.01.2007	
Valore lordo	(a)			29.090,91	29.090,91
Quota esente	(b)				
Abbattimento TFR	(c)				
Contributi non dedotti ⁽¹⁾	(d)			-3.072,47	-3.072,47
Rendimenti finanziari ⁽²⁾	(e)			-3.977,27	-3.977,27
Imponibile fiscale	(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)			22.041,17	22.041,17
Aliquota fiscale ⁽³⁾	(g)			11,10%	11,10%
Imposte	(h) = (f) x (g)			-2.446,57	-2.446,57
Valore netto	(i) = (a) + (h)	-	-	26.644,34	26.644,34

(1) Per il K3, l'imponibile è ridotto dei contributi non dedotti dall'Iscritto in misura pari al 11,36% (incidenza della posizione K3 compresa nelle rate successive alla terza, rispetto alla posizione totale K3, v. pag. 16).

(2) Per il K3, l'imponibile è ridotto dei rendimenti finanziari (già tassati) nella stessa misura prevista per i contributi non dedotti (11,36%).

(3) Per il K3, l'aliquota è quella agevolata per l'anno 2026 (v. pag. 17).

Allegato n. 3 - SIMULAZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO RITA

Piano di ammortamento

Il Piano di ammortamento è predisposto sulla base del valore quota del Comparto Garantito Assicurativo al 31 luglio 2025, primo valore quota disponibile dopo la richiesta di RITA da parte dell'Isritto e la verifica, con esito positivo, dei requisiti da parte del Fondo sulla base della documentazione ricevuta (v. *Allegato n. 1*).

		Rata 1	Rata 2	Rata 3	Rata 4	Rata 5	Rata 6
Data di valorizzazione quote rata RITA		31 agosto 2025	30 novembre 2025	28 febbraio 2026	31 maggio 2026	31 agosto 2026	30 novembre 2026
Data pagamento rata RITA		entro settembre 2025	entro dicembre 2025	entro marzo 2026	entro giugno 2026	entro settembre 2026	entro dicembre 2026
<i>valori in €</i>							
Valore lordo	(a)	29.090,91	29.090,91	29.090,91	29.090,91	29.090,91	29.090,91
Quota esente	(b)	-4.000,00	-	-	-	-	-
Abbattimento base imponibile	(c)	-251,00	-	-	-	-	-
Contributi non dedotti	(d)	-332,81	-566,48	-2.571,27	-3.072,47	-3.072,47	-3.072,47
Rendimenti finanziari	(e)	-1.643,36	-2.797,20	-3.741,26	-3.977,27	-3.977,27	-3.977,27
Imponibile fiscale	(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)	22.863,75	25.727,23	22.778,38	22.041,17	22.041,17	22.041,17
Aliquota fiscale	(g)	11,40%	11,40%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%
Imposte	(h) = (f) x (g)	-2.606,47	-2.932,90	-2.528,40	-2.446,57	-2.446,57	-2.446,57
Valore netto	(i) = (a) + (h)	26.484,44	26.158,01	26.562,51	26.644,34	26.644,34	26.644,34

		Rata 7	Rata 8	Rata 9	Rata 10	Rata 11	TOTALE
Data di valorizzazione quote rata RITA		28 febbraio 2027	31 maggio 2027	31 agosto 2027	30 novembre 2027	28 febbraio 2028	
Data pagamento rata RITA		entro marzo 2027	entro giugno 2027	entro settembre 2027	entro dicembre 2027	entro marzo 2028	
<i>valori in €</i>							
Valore lordo	(a)	29.090,91	29.090,91	29.090,91	29.090,91	29.090,91	320.000,00
Quota esente	(b)	-	-	-	-	-	-4.000,00
Abbattimento base imponibile	(c)	-	-	-	-	-	-251,00
Contributi non dedotti	(d)	-3.072,47	-3.072,47	-3.072,47	-3.072,47	-3.072,47	-28.050,32
Rendimenti finanziari	(e)	-3.977,27	-3.977,27	-3.977,27	-3.977,27	-3.977,27	-40.000,00
Imponibile fiscale	(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)	22.041,17	22.041,17	22.041,17	22.041,17	22.041,17	247.698,68
Aliquota fiscale	(g)	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,50%	
Imposte	(h) = (f) x (g)	-2.380,45	-2.380,45	-2.380,45	-2.380,45	-2.314,32	-27.243,59
Valore netto	(i) = (a) + (h)	26.710,46	26.710,46	26.710,46	26.710,46	26.776,59	292.756,41

L'aliquota effettiva fiscale (*tax rate*) è pari al **8,51%** (rapporto tra le imposte di € 27.243,59 e il valore lordo della posizione di € 320.000,00).